



**TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO**

**ORDINE DI LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE EX ART 560 C.P.C.**

Il Giudice dell'esecuzione,

visti gli atti del procedimento esecutivo RGEI \_\_\_\_\_;

atteso che il compendio pignorato è trasferito con decreto di trasferimento emesso in data odierna;

**Visti e applicati gli artt. 560, comma 3 e 8, c.p.c.; 68 c.p.c. e 14 Ordinamento Giudiziario,**

**ORDINA**

**alla parte eseguita \_\_\_\_\_  
e a chiunque altro occupi il compendio pignorato senza titolo opponibile alla procedura,  
l'immediato rilascio in favore del Custode Giudiziario del seguente immobile libero da  
persone e vuoto da cose:**

---

---

---

**DISPONE**

**che** - al fine di garantire il sicuro e ordinato compimento della liberazione e tutelare le parti intimamente con il presente provvedimento, onde consentire alle stesse di provvedere al rilascio spontaneo del compendio ed organizzare l'asporto dei beni mobili di loro interesse - **all'attuazione del presente ordine provveda il Custode già nominato nella procedura secondo le seguenti disposizioni:**

**ORDINA**

alla forza pubblica (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale) competente per territorio di prestare assistenza ed ausilio al Custode Giudiziario per le attività di liberazione dell'immobile pignorato di concedere al Custode - senza indugio - l'ausilio della forza pubblica nella attuazione della liberazione disposta, secondo le modalità sotto riportate.

**Disposizioni al Custode nella sua qualità di Pubblico Ufficiale incaricato dell'attuazione del presente ordine di liberazione**

Il Custode Giudiziario, nella qualità di Pubblico Ufficiale incaricato della attuazione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato emesso, si atterrà di ordinario alle seguenti istruzioni.

- a) Munito di copia del presente provvedimento si recherà prontamente sul luogo della custodia;
- b) Qualora l'immobile sia già libero da persone, provvederà ad acquisirne immediatamente il possesso, mediante sostituzione della serratura di accesso con l'ausilio di un fabbro;
- e) Qualora l'immobile sia occupato, renderà edotto l'occupante dell'avvenuta emissione dell'ordine (consegnandogliene copia, qualora l'occupante non sia la parte eseguita, già posta a legale conoscenza del provvedimento) e gli intimerà verbalmente di liberare

- l'immobile da persone e cose; secondo le circostanze, **assegnerà un termine all'occupante per il rilascio spontaneo di 60** giorni dall'emissione dell'ordine. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo, delle comunicazioni effettuate e delle dichiarazioni rese, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto;
- d) Qualora non rinvenga alcuno nell'immobile **non liberato**, oppure l'occupante si rifiuti di liberarlo ovvero non abbia adempiuto nel termine già concessogli, si recherà immediatamente dalla forza pubblica sopra indicata, alla quale renderà nota la sua qualità di Custode Giudiziario, Pubblico Ufficiale, e consegnerà copia del provvedimento, fornendo una scheda con tutte le notizie di interesse (ad es.: luogo di ubicazione dell'immobile, generalità dell'esecutato, degli occupanti ecc.);
  - e) Concorderà quindi con la forza pubblica giorno ed ora dell'accesso sul luogo per la liberazione, da eseguirsi nel termine massimo di 50 giorni dalla richiesta e sempre con verbalizzazione dell'eventuale momentaneo e motivato rifiuto di concessione dell'ausilio; si renderà perciò disponibile ad accedere in ciascuno dei **50** giorni successivi alla richiesta, facendo presente le conseguenze penali dell'inadempimento all'ordine del giudice;
  - f) Notizierà quindi l'occupante, anche per le vie brevi, redigendone verbale, che con l'ausilio della forza pubblica avverrà la liberazione dell'immobile nel giorno ed ora indicati e che, qualora si rendessero necessari ulteriori accessi, nessun altro avviso sarà poi rilasciato;
  - g) **provvederà a contattare un fabbro ovvero eventuale personale specializzato (personale sanitario, servizi sociali, veterinari etc.) procurandone la presenza sul luogo.**
  - h) Per i beni mobili ed i documenti, intimerà sin dal primo accesso ai presenti di sgomberarli (reiterando poi l'invito durante i successivi) e al momento della liberazione di ritirare quelli ancora presenti, avvertendoli espressamente che - in difetto di adempimento entro 30 giorni - i mobili ed i documenti relitti saranno ritenuti beni relitti e quindi smaltiti o distrutti.
  - i) Il custode richiederà istruzioni particolari al giudice dell'esecuzione nelle ipotesi ritenute motivatamente straordinarie.

**Disposizioni alla Forza Pubblica per l'attuazione del presente ordine di liberazione  
(artt. 68 e 560 c.p.c.; 14 Ordinamento Giudiziario)**

- a) Ricevuto il Custode, il Responsabile della Forza Pubblica sopra indicato dovrà concordare con questi la data e l'orario dell'accesso ai fini della liberazione dell'immobile, tenuto conto del termine di **50** giorni imposto; potrà nelle more convocare l'inadempiente presso i propri Uffici intimandogli a propria volta l'osservanza dell'ordine di giustizia impartito;
- b) Dovrà giustificare per iscritto al Custode le ragioni della mancata concessione della forza pubblica nel giorno concordato, contestualmente offrendola per il primo momento utile successivo;
- c) I Rappresentanti della Forza Pubblica comandati per il servizio interverranno assieme al Custode Giudiziario e su sua richiesta provvederanno a vincere eventuali resistenze estromettendo dall'immobile tutti gli occupanti, prestando poi la loro assistenza per le immediate successive operazioni (es. ispezione dei luoghi, cambio della serratura, inventario ecc.).

Il Giudice dell'Esecuzione